



# PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n.

Caserta, .....

**Provincia di Caserta**

**Al sig. Sindaco e/o Commissario Straordinario del  
Comune di San Pietro Infine**

Prot. Uscita del 30/01/2018 - 11:36  
Num. 0007277  
Classifica: I.9

**Al Segretario Comunale**

**Al Responsabile dell' Ufficio Tributi e/o  
Finanziario**



**Ai componenti l'Organo di Revisione**

**e p.c.**

**Al Presidente della Provincia di Caserta**

**Ai Consiglieri della Provincia di Caserta**

**Al Segretario Generale della Provincia di Caserta**

**Al Collegio dei Revisori della Provincia di Caserta**

**Ai componenti l'OIV**

**All'Organo Straordinario di Liquidazione istituito  
presso la Provincia di Caserta**

**Al Presidente dell'Ente d'Ambito *ex lege* regionale  
n. 14 del 2016**

**Loro Sedi**

**Oggetto: obbligo di riversamento della quota di competenza della Provincia di Caserta del tributo destinato ad assicurare copertura integrale ai costi di investimento e di esercizio relativi al ciclo integrato dei rifiuti (ee. ff. 2010, 2011 e 2012) e della TEFA nella misura di legge; ulteriore atto di invito e diffida al pagamento delle somme dovute.**

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla pregressa corrispondenza che qui si abbia per integralmente trascritta e ripetuta, si rammenta alle SS. VV. che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 *bis* e 5 *ter*, della legge n. 26/2010 e ss.mm.ii., di conversione con modificazioni del decreto legge n. 195/2009, spettava alle Amministrazioni Provinciali della Campania, in relazione agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, una quota della TARSU/TIA, calcolata e riscossa (direttamente o indirettamente) dai Comuni, destinata ad assicurare l'integrale copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento delle

attività di competenza delle Province medesime, nell'ambito del complessivo ciclo integrato dei rifiuti, ossia il trattamento, lo smaltimento ed il recupero.

In attuazione delle richiamate previsioni normative la Provincia di Caserta ha provveduto a determinare, dandone tempestiva comunicazione alle Amministrazioni comunali, mediante appositi atti, per ciascuno degli esercizi finanziari in oggetto, la propria quota di competenza per ogni tonnellata di rifiuti conferita presso i siti e gli impianti provinciali.

In particolare detta quota, per tonnellata di rifiuti conferita presso gli impianti provinciali, è stata così quantificata: per l'anno 2010, con decreto Presidenziale n. 9 del 28.05.2010, in euro 138,09; per l'anno 2011, con delibera di Giunta provinciale n. 59 del 29.04.2011, in euro 136,45 (importo base) precisandosi, peraltro, che detto importo è risultato differenziato, in aumento (per un importo complessivo di euro 143,08 per tonnellata) ovvero in decremento (per un importo complessivo di euro 114,47 per tonnellata) in relazione ai singoli Comuni a seconda del raggiungimento, o meno, delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge; per l'anno 2012, con delibera di Giunta provinciale n. 70 del 31.05.2012 in euro 98,47, per i Comuni che avevano raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata (anno 2011), e in euro 137,85 a tonnellata per gli Enti che non avevano raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata (anno 2011), previste dalla legge.

Orbene, dall'esame incrociato dei dati in possesso di questo Ente (in particolare di quelli relativi al ruolo TARSU/TIA, nella disponibilità del Settore Economico Finanziario, e di quelli riguardanti i quantitativi di rifiuti conferiti presso gli impianti di competenza della Provincia, nella disponibilità del Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti e dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti) risulta tuttora sussistente, ad onta del considerevole lasso di tempo trascorso dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2012, una condizione di generalizzato, sebbene differenziato quanto alla concreta misura, inadempimento da parte dei Comuni di Terra di Lavoro rispetto agli obblighi di legge, con le conseguenti, intuitive, ripercussioni negative sull'operatività della Provincia e sugli equilibri di bilancio.

Ad icastica dimostrazione della veridicità dell'affermazione sopra operata si consideri che nel **triennio 2010-2012** risultava attesa una previsione di entrata, a titolo di quota di competenza provinciale della TARSU/TIA dell'importo complessivo di euro 107.055,86 (così distinta per singolo anno: 2010 euro 31.467,95; 2011 euro 42.991,90; 2012 euro 32.596,01 e che alla data del 30.11.2017 risultano materialmente introitati, per il titolo predetto, euro 21.596,25 **per un importo dovuto pari a € 85.459,61**) con conseguente necessità per la Provincia, onde garantire l'effettiva erogazione di un servizio pubblico essenziale ed insuscettibile di soluzioni di continuità, di fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con accollo dei relativi oneri finanziari.

dobbiamo pagare

In relazione a quel che precede pare opportuno precisare che:

- a) indipendentemente da quanto inserito dai singoli Comuni nei ruoli la somma dovuta alla Provincia di Caserta, stante le inequivocche disposizioni normative applicabili *in subiecta materia*, coincide, per ciascun esercizio finanziario, con il risultato della moltiplicazione delle tonnellate di rifiuti effettivamente conferite per la relativa quota di costo determinata dall'Ente;
- b) le somme dovute alla Provincia di Caserta, per le medesime ragioni sopra esplicitate, non possono subire alcun tipo di decurtazione per effetto del tasso (più o meno fisiologico) di evasione, da parte dei cittadini dei Comuni, rispetto agli obblighi di pagamento del tributo;

- c) egualmente irrilevante, nella prospettiva considerata, appare la circostanza che il Comune si avvalsesse di un concessionario della riscossione, non essendo certamente concepibile che la Provincia di Caserta, formalmente e sostanzialmente estranea ai rapporti fra Comune e concessionario, si addossi, anche solo in minima parte, gli oneri connessi all'affidamento (con particolare riferimento al c.d. "aggio di riscossione"), da parte di un soggetto terzo (ossia il Comune), delle attività di riscossione (in ossequio al principio generale di diritto consacrato dal brocardo "*res inter alios acta tertiis neque nocet neque prodest*"), evidenziandosi, altresì, come il beneficiario dei servizi resi dalla Provincia, anche per il tramite della propria controllata GISEC S.p.A., nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti, fosse unicamente il Comune, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, di una corrispondente posizione debitoria;
- d) priva di ogni effetto riduttivo, inoltre, appare la dichiarazione di dissesto adottata da talune Amministrazioni Comunali, poiché le somme in discorso costituiscono, per espressa previsione normativa, fondi a destinazione vincolata (con l'ulteriore implicazione, lo si rileva per inciso, della configurazione di fattispecie di illecito penale ed erariale, a danno degli amministratori e dei funzionari, nella denegata ipotesi di una differente finalizzazione delle risorse *de quibus*), di fatto e diritto sottratti alla libera disponibilità dei Comuni poiché, *ab origine*, riservati alla Provincia di Caserta e non certamente equiparabili, dunque, ad un'ordinaria posizione debitoria, ascrivibile, quanto a genesi, ad una scelta discrezionale degli organi dell'Ente dissestato, e ciò indipendentemente dalla circostanza che anche la gestione dei fondi vincolati sia transitata, per effetto dello *ius superveniens*, nella titolarità dell'organo straordinario di liquidazione;
- e) in termini più generali, dunque, deve sussistere una necessaria corrispondenza, al centesimo di euro, fra quanto speso dalla Provincia di Caserta per le attività da essa dispiegate e quanto da essa effettivamente introitato, pena la vulnerazione dell'inderogabile principio normativo della copertura integrale dei costi connessi al ciclo integrato dei rifiuti.

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare alle SS.VV. come l'assoluta ed incontrovertibile correttezza dell'impostazione sopra riassunta, e da sempre propugnata da questo Ente, abbia ricevuto pieno avallo nelle competenti sedi giurisdizionali.

Alla luce delle superiori considerazioni gli scriventi, nelle qualità rispettivamente rivestite, d'intesa con il Dirigente del Settore Economico Finanziario e con il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti, richiamati gli atti deliberativi adottati *ratione temporis* dalla Provincia, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge (ed eventualmente anche ai fini interruttivi della prescrizione), invitano e diffidano le SS. VV. a provvedere, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di questa missiva, all'integrale riversamento della quota TARSU/TIA di competenza provinciale, relativa agli esercizi finanziari 2010 e 2011 e 2012, oltre ad interessi da computarsi secondo il tasso legale, rivalutazione monetaria e, *pro quota*, maggior danno derivante dalla necessità del ricorso all'anticipazione di tesoreria).

Gli scriventi, inoltre, invitano e diffidano le SS.VV. a provvedere, sempre entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di questa missiva, all'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali, ex articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992), nella misura di legge, in relazione agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, nonché a quelli precedenti e successivi.

Al fine di consentire una corretta imputazione dei pagamenti, ed onde non ingenerare perniciosi equivoci, si ritiene opportuno rammentare alle SS. VV. che, come già più volte comunicato, gli importi dovuti all'Amministrazione Provinciale a titolo di "Quota Provinciale TARSU/TIA" dovranno confluire sul c/c bancario avente codice **IBAN: IT09 X010 1014 9011 0000 0300 036**, come stabilito dal comma 5 *ter* dell'articolo 11 della legge n. 26/2010, mentre gli importi dovuti a titolo di "TEFA" dovranno confluire sul c/c bancario avente codice **IBAN: IT95 Q010 1014 9011 0000 0300 021**.

Espressamente si significa che, in mancanza di spontaneo adempimento entro il termine all'uopo concesso si procederà all'attivazione, senza ulteriore avviso e secondo l'ordine decrescente dell'esposizione debitoria, delle procedure per il recupero in via coattiva di quanto dovuto alla Provincia, con aggravio ulteriore di interessi e spese ad esclusivo carico dei Comuni inadempienti (oneri aggiuntivi costituenti, tra l'altro, per pacifico orientamento giurisprudenziale, fattispecie di danno erariale), anche mediante ingiunzione adottata ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (costituente *ex se* titolo esecutivo) provvedendosi, altresì, alla trasmissione degli atti relativi alle autorità competenti, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei Comuni in indirizzo per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione degli obblighi di legge.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Distinti saluti.

f.to il Dirigente settore Ambiente ed Ecologia  
ing. Antonino Del Prete

f.to il Direttore Generale  
dott. Giuseppe Vetrone